

Gli onorevoli Pecoraro, Gallo, Milana, Di Lorenzo, Di Stefano, De Felice-Giuffrida, Pipitone, Faranda, Colajanni ed Auteri-Berretta propongono di aggiungere in fine di questo articolo:

« Le tasse di ancoraggio da applicarsi ai piroscafi in servizio per i detti porti esteri, saranno pari a quelle stabilite per i piroscafi adibiti a linee nazionali ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego l'onorevole Pecoraro e gli altri colleghi di non insistere sulla proposta di una diminuzione di tassa, poichè questa non è sede per trattare di imposte. Qui discutiamo sui servizi marittimi ed il Governo non potrebbe mai ammettere che incidentalmente, mentre si discute su un determinato argomento, si venisse a modificare il regime tributario.

PRESIDENTE. Onorevole Pecoraro, insiste nel suo emendamento?

PECORARO. Ritiro il mio emendamento, ma prego il Governo di voler tener presente questa richiesta, che mi sembra giustificata da ragioni di convenienza e di giustizia.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. I desideri di diminuzione delle imposte sono talmente generali, che, se il Governo ne tenesse conto e le accogliesse tutte, non so a che punto andrebbe il nostro bilancio. *(Si ride)*

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, s'intende approvato l'articolo 39.

Art. 40.

« Pei percorsi internazionali non indicati nell'articolo precedente il Comitato per i servizi marittimi determinerà le tariffe massime che i concessionari potranno percepire tanto pel trasporto dei passeggeri quanto per quello delle merci, del bestiame e dei valori. Tali tariffe non potranno in verun caso essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti.

« Le merci di esportazione provenienti da porti esteri, trasportate come complemento di carico sui piroscafi in partenza dall'Italia, non potranno in alcun caso essere tassate ad un prezzo inferiore al nolo applicato dai concessionari alle merci della stessa natura prese in Italia per essere spedite alla stessa destinazione col medesimo piroscafo.

« Le merci d'importazione imbarcate in un porto estero sopra un piroscafo a destinazione di un porto italiano non saranno mai tassate ad un prezzo superiore al nolo applicato dai concessionari alle merci della stessa natura imbarcate nello stesso porto estero sopra il medesimo piroscafo per essere spedite, con o senza trasbordo, ad un porto estero.

« Le merci da e per gli scali d'oltre Suez a destinazione o provenienti da porti italiani non toccati dalle linee per oltre Suez, ma toccati però da altre linee sovvenzionate dallo Stato, saranno trasportate da questi porti a bordo dei piroscafi per oltre Suez e viceversa a spese dei concessionari, senza cioè gravare la merce di spesa alcuna per soprano, trasbordo e sosta ».

Art. 41.

« I concessionari hanno l'obbligo del trasporto dei piccoli colli contenenti le merci determinate dal Comitato per i servizi marittimi e con le modalità da determinarsi dal Comitato stesso, sentiti i concessionari, i quali non potranno applicare al trasporto stesso tariffe superiori alle seguenti:

1° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno toccata da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

fino a 60 kg. L. 1
 fino a 120 kg. » 2

2° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno e qualsiasi località del Mediterraneo, toccate da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

fino a 60 kg. L. 2
 fino a 120 kg. » 4

3° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi località del Regno e qualsiasi località di oltre Suez toccate da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

fino a 60 kg. L. 4
 fino a 120 kg. » 6

« Il volume dei piccoli colli non dovrà superare un quarto di metro cubo.

« Il trasporto dei piccoli colli sarà effettuato dall'Agenzia in partenza a quella di destinazione con l'aumento sul prezzo di trasporto, per indennizzo di operazioni doganali ed altre relative al transito di centesimi 10 per i piccoli colli di cui al n. 1 e di centesimi 20 per quelli di cui ai nn. 2 e 3 ».